



Articolo 33

Refettori e locali di soggiorno

- ¹ Qualora si manifesti il bisogno, segnatamente in caso di lavoro notturno o a squadre, vanno messi a disposizione dei lavoratori, fuori dai locali di lavoro, refettori e locali di soggiorno adeguati, silenziosi, dotati possibilmente d'illuminazione naturale e di finestre con vista sull'esterno.
- ² I lavoratori, la cui presenza sul posto di lavoro si rivela indispensabile anche durante le pause, devono disporre di posti a sedere adeguati.
- ³ All'occorrenza devono essere approntati luoghi di riposo.
- ⁴ Se i lavoratori devono assicurare regolarmente e frequentemente servizi di picchetto e se non vi è nessun locale di riposo, vanno messi a disposizione altri locali dove essi possano soggiornare.

Capoverso 1

Qualora se ne manifesti il bisogno, saranno messi a disposizione dei lavoratori refettori e locali di soggiorno. Un tale bisogno dipende dalla grandezza dell'azienda, dal numero degli utilizzatori, dal genere di lavoro, dalla situazione dell'azienda e dalle sue vicinanze.

Un bisogno nel senso del capoverso 1 si ha, in particolare, nei seguenti casi:

- per le aziende o i reparti dove si svolge il lavoro a turno o di notte
- quando i dipendenti devono manipolare sostanze nauseabonde, insudicianti, velenose o particolarmente pericolose per gli incendi e le esplosioni
- quando non esistono ristoranti nelle vicinanze dell'azienda (in un raggio di circa 800 m)
- nelle aziende con posti di lavoro senza finestre
- quando esistono posti di lavoro esposti a grande caldo o a grande freddo
- quando i lavoratori devono assicurare regolarmente e frequentemente servizi di picchetto durante l'orario di lavoro (cpv. 4)
- quando i posti di lavoro sono all'aperto o in locali non riscaldati
- quando l'attività lavorativa si svolge stando prevalentemente in piedi o quando nel settore di lavoro non vi sia opportunità di sedersi.

Fondamentalmente, è opportuno che ogni azienda disponga di un locale di soggiorno per prendere i pasti e/o per riposo. Per le piccole aziende che occupano fino a 10 persone circa, l'esigenza di disporre di un locale separato potrebbe tuttavia essere esagerata. In questi casi può essere sufficiente adibire allo scopo una parte idonea del locale, apprestandola in conseguenza. Anche le piccole aziende dispongono spesso di uno o più locali separati, ad esempio sale di conferenze o archivi, che possono essere anche destinati al riposo dei lavoratori.

Il bisogno di disporre di un locale di riposo separato si ha anche quando il personale deve stare in piedi per tutto il tempo di lavoro e non esiste possibilità di cambio con attività seduta, come richiesto dall'articolo 24 capoverso 3. Questo caso si presenta, ad esempio nei grandi magazzini ed in altri locali di vendita dove ai venditori è proibito, per ragioni di psicologia di vendita, sedersi al posto di lavoro anche quando non vi sono clienti da servire. Si devono in tali casi offrire possibilità di sedersi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro oppure concedere spesso pause di breve durata.

La grandezza del locale dipende naturalmente dal numero delle persone che lo utilizzano contemporaneamente. Si potrà tener conto della distribuzione del tempo di lavoro e delle pause. Si potrà anche tener conto del fatto che, a causa della pre-



senza di diversi ristoranti nelle vicinanze, solo un numero limitato di persone trascorrerà la pausa di mezzogiorno nella mensa dell'azienda. A titolo indicativo si propone, per i piccoli locali di soggiorno fino a 10 persone circa, uno spazio pari a 2-3 m² per persona, ed a 2 m² per i locali più grandi.

I refettori ed i locali di soggiorno devono dare una impressione piacevole e distensiva, per cui è necessario scegliere opportunamente, ad esempio, i colori e l'arredamento. Per quanto possibile, questi locali devono offrire la vista verso l'esterno. Le aziende più grandi mettono spesso a disposizione angoli o locali di riposo in prossimità dei posti di lavoro. Questi non possono sostituire i refettori - necessari secondo il capoverso 1 - ma ne sono un complemento. Nei locali di riposo, dove non si prendono i pasti, è sufficiente disporre di sedie confortevoli, nei refettori sono necessari anche tavolini.

I lavoratori che intendono conservare e riscaldare le vivande che si portano da casa devono poter disporre delle attrezzature necessarie. Come minimo possono bastare un fornello, ad esempio una piastra scaldante, e la possibilità di lavare e di conservare igienicamente posate e stoviglie. Molte aziende mettono a disposizione - con soddisfazione del personale - anche altri apparecchi, come i frigoriferi ed i forni a microonde. Lo stesso vale per i distributori automatici di bevande fredde e calde, ma anche di piccoli spuntini. Se l'azienda mette a disposizione dei frigoriferi, occorre verificare regolarmente il loro stato di pulizia e accertarsi che servano unicamente a conservare cibi e bevande. Gli operai che lavorano di notte o a turni non hanno la possibilità di trascorrere le pause all'esterno dell'azienda. Si deve tener conto di questa situazione nel dimensionare e nell'allestire i locali di riposo.

Determinate attività richiedono pause più frequenti (lavoro nelle celle refrigeranti o in locali senza finestre). In questi casi, un locale di riposo deve trovarsi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro.

Capoverso 2

Se un locale di soggiorno separato ed il refettorio non sono assolutamente necessari, occorre almeno mettere a disposizione sedie munite di schienale e tavolini, non ubicati in prossimità immediata del posto di lavoro. Lo stesso si applica ai lavoratori che non possono lasciare il locale di lavoro durante le pause perchè, ad esempio, devono essere pronti ad intervenire in presenza di irregolarità d'esercizio.

Capoverso 3

Un locale di riposo non è esplicitamente prescritto. Tuttavia, dovrebbero essere disponibili posti di riposo per i lavoratori che desiderano sdraiarsi durante le pause. Una tale opportunità dovrebbe essere offerta per i lavori di notte, i lavori a turno e, specialmente, per i servizi di picchetto. Si potrebbe attrezzare a tale scopo, ad esempio, il locale di pronto soccorso (v. anche art. 34 e 36 OLL 3).

Capoverso 4

In questo capoverso si precisa che il personale di picchetto deve disporre in ogni caso di idonee opportunità di riposo.